

DOC. NUM. 82/2004

CITTA' DI TORINO  
Provvedimento del Consiglio Circostrizionale  
N. 10 – "MIRAFIORI SUD"  
Estratto del verbale della seduta del 14 Ottobre 2004

Convocato il Consiglio di Circostrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico "R. Davico", in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BUFALO CALELLA CAMARDA CARDONA CASSANO CERA  
CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI INFELISE LAINO LUBATTI MINUTELLO  
MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO REVERDITO SPINELLI STRINA  
TESSITORE.

In totale con il Presidente n. 24

Risulta assente il Consigliere: BARROCU.

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il seguente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: VARIANTE PARZIALE N. 97 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI "PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO". ADOZIONE.

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: VARIANTE PARZIALE N. 97 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI "PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO". ADOZIONE.

Il Presidente TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione CHIAZZOLLA, riferisce:

E' pervenuta in data 13 settembre 2004, da parte del Settore Procedure Amministrative Urbanistiche ed a norma dell'art. 43 comma 1, del Regolamento Comunale sul Decentramento, la richiesta di espressione del parere preventivo del Consiglio di Circoscrizione su variante parziale n. 97 al p.r.g. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.: adeguamento normativo delle n.u.e.a. del p.r.g. per la realizzazione dei "parcheggi di interscambio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale 19 giugno 2002, n.mecc. 02 00155/6 sono stati adottati il nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone (PUT 2001) ed il Programma Urbano dei Parcheggi (PUP 2001), previsti dalla legge 122/89.

Tra i principali obiettivi del Programma Urbano dei Parcheggi vi è la realizzazione dei cosiddetti "Parcheggi di interscambio" finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nel centro urbano e nel centro storico attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano.

I "parcheggi di interscambio" sono destinati agli addetti e agli utenti provenienti dal bacino metropolitano. La loro ubicazione pertanto è principalmente in posizione periferica, in corrispondenza delle stazioni ferroviarie, delle stazioni della metropolitana e delle linee portanti del trasporto pubblico di superficie, con valenza di grandi nodi strategici serviti da mezzi di trasporto pubblico/collettivo ad alta qualità di servizio e attrezzati con locali di ristorazione, locali commerciali, sportelli di servizi pubblici, servizi accessori all'auto.

Dalla descrizione delle diverse tipologie di parcheggio si evince che i parcheggi di interscambio, oltre a svolgere la funzione primaria costituita dall'offerta di posti auto, devono essere dotati di infrastrutture che favoriscano e incentivino lo scambio tra mezzo di trasporto privato e pubblico.

Tali indicazioni recepite nel Programma Urbano dei Parcheggi, non trovano però pieno riscontro nel P.R.G. vigente.

Infatti l'art. 8 delle N.U.E.A. del P.R.G. individua le aree a parcheggio, contraddistinte con la lettera "p", tra le aree a Servizi pubblici "S", classificandole tra le "Attività di servizio" elencate all'art. 3 punto 7 delle N.U.E.A. stesse.

Nel sopracitato articolo 3, al comma 16, si precisa che nelle "Attività di servizio" sono ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell'attività principale, quali attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi (art. 3 punto 4A1a "attività commerciali al dettaglio: esercizi di vicinato" - superficie di vendita non superiore a mq. 250 - e art. 3 punto 4A2 "Attività per la ristorazione e pubblici esercizi").

Inoltre le N.U.E.A. all'art. 19 comma 8bis specificano che "In tutte le aree per servizi sono sempre ammessi parcheggi pubblici o afferenti le attività di servizio insediate".

Per le aree a parcheggio il P.R.G. ammette la presenza di attività accessorie pertinenti all'attività principale, ma esclusivamente per quelle espressamente elencate, tra le quali non figurano tutte le attività individuate per i parcheggi di interscambio e descritte nel P.U.P..

Data la necessità di coordinare i due strumenti di pianificazione, si ritiene di procedere all'adozione di specifica variante urbanistica ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

La finalità del presente provvedimento è pertanto quella di rendere urbanisticamente coerenti le previsioni generali contenute nel Programma Urbano dei Parcheggi con il vigente Piano Regolatore, procedendo all'adeguamento delle N.U.E.A. relativamente alle attività previste nei parcheggi di interscambio.

Si propone quindi di introdurre, all'interno del corpo normativo del P.R.G., il richiamo specifico ai "parcheggio di interscambio" così come definiti nel P.U.P. consentendo la presenza dei cosiddetti "servizi accessori all'auto" (vendita prodotti, relativi uffici e servizi, officina, autolavaggio ...) nei parcheggi suddetti.

Parimenti, considerato che la destinazione a "parcheggio" rientra tra le attività di servizio di cui al punto 7 dell'art. 3 delle N.U.E.A. si propone di consentire, in tutte le attività di servizio, quali destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell'attività principale, anche le "attività artigianali di servizio" descritte al punto 4 A3) del citato art. 3 delle N.U.E.A. al fine di promuovere le attività insediabili per una ottimizzazione dell'uso delle aree stesse.

Il ricorso al provvedimento di variante riveste carattere di pubblico interesse in quanto, in linea generale, determina la possibilità di offrire, nelle aree destinate a servizi pubblici, maggiori destinazioni accessorie e, in particolare, nelle aree destinate a parcheggio di interscambio un variegato servizio di assistenza ai fruitori delle stesse, coerentemente alla normativa di settore, oltre che un valore aggiunto alle strutture.

Il presente provvedimento di variante, pertanto, prevede:

- A. All'art. 3 delle N.U.E.A., al comma 16, dopo le parole "attività commerciali al dettaglio" eliminare la congiunzione "e" e inserire il carattere ","; dopo le parole "pubblici esercizi" inserire le seguenti parole "e attività artigianali di servizio"; dopo le parole "punti 4A1a" eliminare la congiunzione "e" e inserire il carattere ","; dopo i caratteri "4A2" inserire i seguenti caratteri "e 4A3".
- B. All'art. 8 delle N.U.E.A., in calce al comma 75 inserire il seguente nuovo comma:

"75<sup>bis</sup> Nei "Parcheggi di interscambio" previsti nel Programma Urbano dei Parcheggi approvato dalla Città sono ammesse le destinazioni di cui all'art. 3 punti 4A1a, 4A2 e 4A3 delle presenti N.U.E.A."

C. All'art. 31 delle N.U.E.A., in calce al comma 8 inserire il seguente nuovo testo:

" - nelle aree destinate dal Programma Urbano dei Parcheggi a "parcheggio di interscambio", anche come impianti autonomi."

Il provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale; non comporta, inoltre, decremento della dotazione di servizi pubblici.

Per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del PRG vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del PRG, compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Per quanto riguarda la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica, il Settore Tutela Ambiente ha fatto presente che la stessa non può essere espressa in via generale, ma dovrà essere valutata di volta in volta su ogni singolo progetto.

La richiesta di parere è stata discussa nel corso dei lavori della II commissione del 05 ottobre 2004 e licenziata dalla Giunta Circoscrizionale del 06 ottobre 2004.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

#### PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

- di esprimere parere favorevole su variante parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. per la realizzazione dei "parcheggi di interscambio". Adozione.  
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione risultano fuori aula i Consiglieri: Albano, Calella, Deiana, Infelise, Minutello, Perillo, Regalbuto, Reverdito.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 13

Favorevoli n. 13  
Contrari n. //  
Astenuti n. 3 Acquaviva, Rastelli, Spinelli.

Il Consiglio di Circostrizione

**DELIBERA**

- di esprimere parere favorevole su variante parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. per la realizzazione dei "parcheggi di interscambio". Adozione.
- Il presente provvedimento non comporta spesa.
-